

### **A. Le reti e gli investimenti per la digitalizzazione**

L'ammmodernamento delle reti di comunicazione elettronica è un elemento fondamentale per lo sviluppo economico del Paese e una leva strategica significativa per promuoverne la crescita. Gli obiettivi della strategia europea di connettività per un mercato unico competitivo<sup>13</sup> prevedono che entro il 2025 tutte le famiglie europee, nelle aree rurali e in quelle urbane, abbiano accesso a connettività *Internet* che offra un *downlink* di almeno 100 Mbps, potenziabile a velocità Gigabit<sup>14</sup>. Inoltre, i nuovi obiettivi strategici europei enunciati il 9 marzo 2021, prevedono che entro il 2030 tutte le famiglie europee siano raggiunte da connessioni Gigabit<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “*Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea*” (COM(2016)587).

<sup>14</sup> Per connettività Gigabit si intende una connettività *Internet* simmetrica e conveniente in grado di offrire un *downlink* e un *uplink* di almeno 1 Gbit/s.

<sup>15</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “*Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni*” (COM(2021)118)

L’Autorità ha avuto modo di intervenire in diverse occasioni sul tema degli investimenti in reti di comunicazione fissa<sup>16</sup> e mobile<sup>17</sup>, rilevando come la concorrenza infrastrutturale sia il principale motore per lo sviluppo delle reti: una maggiore pressione concorrenziale induce gli operatori a migliorare la qualità e la velocità del servizio, mantenendo altresì prezzi bassi.

Con riferimento agli effetti della concorrenza infrastrutturale, ad esempio, si può osservare come, a seguito dell’ingresso di nuovi operatori e dello sviluppo di accordi di co-investimento, la copertura delle abitazioni con reti a banda ultra-larga è passata dal 31,7% nel 2015, all’88,9% nel 2020<sup>18</sup> ed è raddoppiata anche la copertura con reti ad altissima capacità (fino a 1 Gbit/s), passata dal 14,8% del 2015 al 30% del 2020<sup>19</sup>. Anche un confronto geografico suggerisce che gli operatori all’ingrosso tendono a sviluppare le proprie reti in modo più veloce nelle aree soggette a maggiore concorrenza: questo è il caso sia di TIM, che di Open Fiber. Si rileva, infine, come lo sviluppo delle reti mobili, storicamente connotate da un maggior grado di concorrenza infrastrutturale, abbia permesso l’adozione sempre più rapida delle nuove tecnologie trasmissive, al passo con il ritmo di innovazione degli altri Paesi europei.

L’azione volta ad accelerare l’infrastrutturazione del Paese con tecnologie “a prova di futuro” può basarsi su tre principali leve: *i)* garanzia della concorrenza infrastrutturale; *ii)* riduzione degli oneri amministrativi e autorizzatori; *iii)* allineamento agli *standard* europei; e *iv)* stimolo della domanda e della mobilità dei consumatori.

Tali interventi vanno declinati in un contesto normativo-regolamentare trasparente e non discriminatorio, che garantisca la certezza delle regole e che incentivi gli operatori a investire per la realizzazione di reti che possano permettere loro di competere in modo indipendente ed

---

<sup>16</sup> Cfr. Provvedimento n. 25172 del 05/11/2014, in Boll. 45/2014, caso IC48 –  *Mercati di accesso e reti di telecomunicazioni a banda larga e ultralarga*; **ASI180** – *Strategia italiana per la banda ultralarga*, del 10 marzo 2015, in Boll. 10/2015; **ASI543** – *Comune di Sant’Agnello (NA) – Sospensione dell’autorizzazione ad eseguire opere di scavo per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga*, del 20 settembre 2018, in Boll. 43/2018; **ASI683** – *Criticità in merito allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultralarga*, del 1° luglio 2020, in Boll. 28/2020; **ASI696** – *Piano voucher per la connettività in banda ultralarga*, del 1° settembre 2020, in Boll. 37/2020. Si veda anche Provvedimento n. 27102 del 28 marzo 2018, in Boll. 13/2018, caso I799 – *Tim-Fastweb-Realizzazione rete in fibra*; Provvedimento n. 28162 del 25 febbraio 2020, in Boll. 10/2020, caso A514 – *Condotte Fibra Telecom Italia*.

<sup>17</sup> Cfr. **ASI493** – *Procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze per favorire la transizione verso la tecnologia 5G*, del 14 marzo 2018, in Boll. 12/2018; **ASI544** – *Proroga dei diritti d’uso delle frequenze di telecomunicazioni*, del 31 ottobre 2018, in Boll. 43/2018; **ASI551** – *Ostacoli nell’installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G*, del 12 dicembre 2018, in Boll. 49/2018; **ASI576** – *Roma Capitale – Ostacoli nell’installazione di impianti di telecomunicazione mobile*, del 12 dicembre 2018, in Boll. 14/2019; **ASI669** – *Proroga dei diritti d’uso delle frequenze di telecomunicazione ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche*, del 20 maggio 2020, in Boll. 23/2020; **ASI683** – *Criticità in merito allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultralarga*, del 1° luglio 2020, in Boll. 28/2020; **ASI691** – *Ostacoli all’installazione di impianti di telecomunicazione in tecnologia wireless 5G* del 28 luglio 2020, in Boll. 33/2020.

<sup>18</sup> Cfr. *Digital Economy and Society Index*, 1b1 *Fast BB (NGA) coverage 2015-2020*.

<sup>19</sup> Cfr. *Digital Economy and Society Index*, 1b2 *Fixed Very High Capacity Network (VHCN) coverage 2015-2020*.

efficace nei mercati delle comunicazioni. In tal senso, si sottolinea l'importanza del tempestivo recepimento della Direttiva (UE) n. 2018/1972, che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (CECE), il cui termine per il recepimento è scaduto il 21 dicembre 2020.

### Promozione della concorrenza infrastrutturale

L'adeguamento tecnologico delle reti di comunicazione elettronica alle attuali necessità economiche e sociali richiede di adottare una politica strutturale che consenta agli operatori di competere efficacemente e in modo indipendente, pur tenendo in considerazione le differenze in merito alla sostenibilità degli investimenti tra aree geografiche.

In via generale, appare opportuno segnalare come l'azione di Governo dovrebbe ricorrere a politiche pubbliche di sostegno alle reti ad altissima capacità (Gigabit) per colmare il *gap* infrastrutturale nelle aree a parziale fallimento di mercato (aree grigie), tramite l'individuazione di procedure competitive per l'assegnazione degli aiuti pubblici che privilegino modelli di investimento in grado di assicurare che gli operatori di telecomunicazioni possano competere efficacemente nel lungo periodo.

In questa prospettiva, nelle aree grigie andrebbe valutata la possibilità di utilizzare la leva fiscale o l'erogazione di incentivi economici con procedure competitive trasparenti e non discriminatorie. Le procedure di assegnazione di aiuti pubblici potrebbero mettere in competizione gli operatori valutando contestualmente le risorse pubbliche richieste e le condizioni tecnico-economiche di offerta dei servizi, privilegiando: *i*) soluzioni che garantiscano a più co-investitori diritti strutturali di lungo periodo, quali diritti d'uso irrevocabili (*indefeasible rights of use* – IRU) su reti primarie e secondarie passive complete, rispetto a un modello basato sul mero accesso all'ingrosso su singole linee; e/o *ii*) l'erogazione di servizi *wholesale-only*, che permettano a diversi operatori di detenere reti complete in fibra spenta per tratti primari e secondari, consentendo loro di operare in modo indipendente.

L'azione di Governo dovrebbe altresì essere indirizzata a preservare e tutelare la concorrenza infrastrutturale e la pluralità delle reti di comunicazione e delle tecnologie disponibili nelle aree in cui non sono presenti fallimenti di mercato (aree nere). In particolare, si ritiene auspicabile l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'art. 50-*ter* del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259<sup>20</sup>, che introduce un meccanismo di regolazione delle tariffe all'ingrosso sganciato dai costi e che – oltre a non apparire conforme a quanto previsto dal Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche in via di recepimento – rischia di comportare un incremento significativo dei profitti (e dei prezzi) dei servizi all'ingrosso, incentivando il consolidamento tra reti pur in assenza di efficienze economiche. Infatti, si andrebbe a riconoscere un trattamento di favore – con conseguente aumento generalizzato dei prezzi al dettaglio – a un consolidamento tra reti che operano efficacemente

---

<sup>20</sup> Comma aggiunto dall'art. 23-*ter*, comma 1, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

in concorrenza, mostrando di essere in grado di sostenere sia gli investimenti, sia una dinamica di miglioramento delle condizioni tecnico-economiche.

*Al fine di incentivare lo sviluppo e la concorrenza infrastrutturale, si propone di:*

- 1. recepire tempestivamente la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (CECE);*
- 2. prevedere strumenti di supporto pubblico all'infrastrutturazione delle reti di telecomunicazione nelle aree a parziale fallimento di mercato (aree grigie) che mettano a gara i progetti di realizzazione delle reti con l'obiettivo di minimizzare le risorse pubbliche impiegate e selezionare le migliori condizioni tecnico/economiche per gli operatori, privilegiando soluzioni: i) che garantiscano a più co-investitori diritti strutturali di lungo periodo, quali diritti d'uso irrevocabili (IRU), su reti primarie e secondarie passive complete, rispetto ad un modello basato sul mero accesso all'ingrosso su singole linee; e/o ii) l'erogazione di servizi wholesale-only, che permettano a diversi operatori di detenere reti complete in fibra spenta per tratti primari e secondari, consentendo loro di operare indipendentemente;*
- 3. definire una politica pubblica volta a preservare gli incentivi alla realizzazione di reti di telecomunicazione in concorrenza nelle aree non a fallimento di mercato (aree nere), anche abrogando il comma 4-bis dell'art. 50-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.*

#### *Riduzione degli oneri amministrativi e autorizzatori per velocizzare le tempistiche di realizzazione delle reti di telecomunicazione fissa e mobile*

Sebbene il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” (anche “CCE”), anche a seguito delle recenti modificazioni introdotte dopo i rilievi dell’Autorità<sup>21</sup>, preveda un meccanismo di silenzio assenso per parte preponderante dei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione di reti di telecomunicazione, nella prassi si assiste a un’applicazione difforme dei principi del CCE da parte delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari pubblici.

Con riferimento alle infrastrutture la cui installazione ricade in aree in concessione – quali aree portuali, aeroportuali, autostradali e reti ferroviarie, elettriche e del gas – andrebbe introdotto un termine specifico entro il quale il concessionario deve concretamente consentire l’accesso agli operatori di telecomunicazioni le cui richieste siano state accolte ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33.

Sarebbe auspicabile altresì una modifica degli artt. 93 e 94 del CCE per prevedere che i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione non possano imporre oneri per

---

<sup>21</sup> In particolare, l’art. 88 è stato parzialmente modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

la posa di reti di telecomunicazione nelle aree demaniali o pubbliche date in concessione e per snellire il processo di imposizione della servitù sulle sedi autostradali di proprietà dei concessionari. Si raccomanda anche di ridurre il termine previsto all'art. 86, comma 1, del CCE entro il quale le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano le decisioni relative alle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture, favorendo altresì l'adozione generalizzata di accordi quadro aperti da parte degli enti locali per il riuso delle infrastrutture esistenti di loro proprietà.

Inoltre, appare utile introdurre appositi poteri sostitutivi per quei procedimenti relativi all'installazione di reti di telecomunicazione, ai sensi degli artt. 87 e ss. del CCE, che non sono soggetti ad un meccanismo di silenzio assenso, nonché in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche ad applicare l'art. 86, comma 1, del CCE. Si suggerisce, infine, la previsione di un meccanismo di risoluzione dei contenziosi amministrativi con *fast track* che permetta agli operatori di ottenere la celere definizione dei contenziosi aventi ad oggetto i dinieghi ingiustificati da parte delle Amministrazioni Pubbliche; in particolare, si propone di applicare l'art. 120, comma 6, del Codice del processo amministrativo anche ai contenziosi amministrativi riguardanti le procedure di autorizzazione ai sensi degli artt. 87, 87-bis, 87-ter e 88 del CCE.

Con riferimento ai contenziosi relativi all'accesso ai condomini per l'installazione di elementi di rete in fibra ottica, ai sensi dell'art. 91, commi 2, 4, 4-bis e 4-ter, del CCE, occorrerebbe prevedere meccanismi di conciliazione e di definizione delle controversie, ad esempio attraverso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni<sup>22</sup>. Inoltre, si potrebbero prevedere sanzioni amministrative per gli amministratori di condominio che oppongono rifiuti ingiustificati all'installazione dei suddetti elementi.

*Al fine di rimuovere gli ostacoli amministrativi che rallentano la realizzazione delle nuove reti, si propone di:*

- 1. modificare gli artt. 93 e 94 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché l'art. 3 del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, al fine di rendere più efficiente la posa di reti di telecomunicazione in aree pubbliche e demaniali gestite in concessione;*
- 2. introdurre appositi poteri sostitutivi per i procedimenti relativi all'installazione di reti di telecomunicazione che non sono soggetti a un meccanismo di silenzio assenso;*
- 3. introdurre strumenti di deflazione del processo amministrativo relativo ai contenziosi relativi ai procedimenti di cui agli artt. 87, 87-bis, 87-ter e 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche, come ad esempio l'applicazione dell'art. 120, comma 6, del Codice del processo amministrativo;*

<sup>22</sup> Ad esempio, ciò consentirebbe di superare più velocemente i rifiuti all'installazione di elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza in violazione dell'art. 91 del CCE, dell'art. 8 del d.lgs. 33/2016 ("Decreto Fibra") e dell'art. 2, comma 15, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



4. *prevedere meccanismi di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative all'accesso presso i condomini per la posa di reti in fibra ottica e di sanzioni amministrative nei casi in cui siano opposti ostacoli ingiustificati.*

Allineamento agli standard europei riguardanti le telecomunicazioni mobili e principio della certezza e stabilità delle regole del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche

Con segnalazione ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90 del 20 maggio 2020<sup>23</sup>, l'Autorità ha posto l'attenzione sulla necessità di garantire un contesto regolamentare stabile, secondo i principi euro-unitari del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, in modo da creare un *level playing field* che favorisca il dispiegamento degli investimenti e il corretto svolgersi del gioco della concorrenza tra gli operatori.

In particolare, si rilevava la necessità di definire un quadro di regole certe e di lungo periodo nella gestione delle risorse frequenziali scarse, al fine di superare due criticità riguardanti: *i*) l'assenza di regole *ex-ante* certe circa il rinnovo delle frequenze, con regole adottate *ex-post* e in modo difforme tra operatori e blocchi di frequenze; e *ii*) la tardiva definizione dei canoni di rinnovo delle frequenze, i cui importi non sono sempre definiti tempestivamente rispetto al rinnovo e sono spesso modificati anche diversi anni dopo il rinnovo delle frequenze stesse.

L'Autorità ha inoltre rilevato in diverse occasioni<sup>24</sup> la necessità di verificare la validità degli attuali limiti elettromagnetici, previsti dal DPCM 8 luglio 2003<sup>25</sup>, e degli *standard* di misurazione alla luce delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti in via di adozione. I suddetti limiti appaiono essere estremamente ridotti rispetto a quelli raccomandati in sede europea<sup>26</sup>. Ciò, oltre a costituire una barriera all'entrata e all'espansione di nuovi operatori e di nuovi servizi, può contribuire anche alla proliferazione delle torri di trasmissione, posto che la loro condivisione tra operatori ne risulta limitata.

Inoltre, si auspica un intervento normativo volto a chiarire e a dettagliare i poteri delle ARPA in tema di revisione delle autorizzazioni già concesse agli operatori storici, laddove si riscontri il raggiungimento, anche solo teorico, dei tetti emissivi. In particolare, l'art. 6 del DPCM 8

<sup>23</sup> Cfr. Segnalazione **ASI669** – *Proroga dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche*, del 20 maggio 2020, in Boll. 23/2020.

<sup>24</sup> Cfr. Segnalazione **ASI551** – *Ostacoli nell'installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G*, del 12 dicembre 2018, in Boll. 49/2018; Segnalazione **ASI683** – *Criticità in merito allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultralarga*, del 1° luglio 2020, in Boll. 28/2020.

<sup>25</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, recante “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*”.

<sup>26</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE). La valenza di questi ultimi anche per le tecnologie 5G, inoltre, è stata confermata nelle linee guida dell'*International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection* (ICNIRP) pubblicate nel 2020 (Cfr. ICNIRP, “*Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 Khz To 300 Ghz)*”, *Health Phys* 118(5): 483–524; 2020). Cfr. anche Politecnico di Milano (2019), *Valutazione dell'impatto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sui costi di sviluppo e sulla qualità delle reti 5G*.

luglio 2003, l'art. 87, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 e l'art. 14, comma 8, lett. d), d.l. n. 179/2012<sup>27</sup> dispongono la necessità per le ARPA di fare riferimento alle norme tecniche CEI<sup>28</sup>. Tali norme prevedono, tra l'altro, che debbano essere poste in essere azioni correttive coordinate tra tutte le stazioni radioemittenti in fase di progettazione e/o esistenti al fine di eliminare eventuali situazioni di superamento dei limiti emissivi. Sarebbe quindi opportuno disciplinare direttamente nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche tali azioni correttive, al fine di rendere più certa l'applicazione da parte delle ARPA dei poteri di revisione e armonizzazione delle autorizzazioni già concesse e permettere una riduzione delle barriere all'entrata.

*Al fine di agevolare lo sviluppo delle nuove reti mobili, si propone di:*

- 1. allineare le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche ai principi europei in tema di diritti d'uso delle risorse scarse (rinnovi e definizione dei canoni) al fine di favorire la prevedibilità regolamentare;*
- 2. verificare della validità dei limiti emissivi previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003;*
- 3. adottare una disciplina che consenta e assicuri l'effettività dell'azione delle ARPA regionali per la risoluzione delle situazioni di inquinamento elettromagnetico dovuto al contributo di impianti esistenti e di impianti di nuova costruzione.*

### Stimolo alla domanda di connessioni a banda ultra-larga

Come osservato in precedenza, la concorrenza rappresenta il principale motore per lo sviluppo di reti di telecomunicazioni performanti, così come la reattività della domanda è importante per l'effettiva diffusione dell'utilizzo dei servizi a banda ultra-larga offerti attraverso le reti più innovative.

La sostanziale differenza tra tassi di copertura e tassi di penetrazione delle reti a banda ultra-larga<sup>29</sup> evidenzia la necessità di intervenire anche per stimolare la mobilità dei consumatori. Su tale punto, le linee di indirizzo riguardano: *i)* la rimozione dei meccanismi di *lock-in* contrattuale mediante la fornitura di apparati essenziali e la presenza di sconti; *ii)* la definizione di processi *standard* per la portabilità del numero tra reti e tecnologie differenti.

<sup>27</sup> Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, recante, “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294.)

<sup>28</sup> Il Comitato Elettrotecnico Italiano è un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, con la partecipazione diretta – su mandato dello Stato Italiano – nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea.

<sup>29</sup> A fronte di un tasso copertura delle reti con velocità ad almeno 100 Mbps del 30 per cento nel 2020, il tasso di adozione delle medesime tecnologie è pari al 13,4%. Inoltre, a fronte di un tasso copertura delle reti con velocità ad almeno 30 Mbps dell'88,9%, il tasso di adozione delle medesime tecnologie è pari al 60,9%. Cfr. *Digital Economy and Society Index*, 1b2 *Fixed Very High Capacity Network (VHCN) coverage* (2020); 1a2 *At least 100 Mbps fixed BB take-up* (2020); 1b1 *Fast BB (NGA) coverage* (2020); 1a2 1a1 *Overall fixed BB take-up* (2020).

Una riduzione delle barriere alla mobilità potrebbe essere ottenuta attraverso un intervento normativo volto a impedire pratiche tariffarie che determinano elevati *switching cost* e *lock-in* contrattuale, rendendo estremamente costosa la migrazione dei clienti per periodi estremamente lunghi, anche fino a 30-48 mesi, e vincolando i consumatori all'uso di tecnologie meno recenti<sup>30</sup>.

In tal senso, occorrerebbe modificare la normativa vigente<sup>31</sup> al fine di impedire agli operatori di imporre corrispettivi rilevanti in caso di recesso anticipato dei consumatori. In particolare, si potrebbe modificare l'art. 1, comma 3-ter, del d.l. 31 gennaio 2007 n. 7 prevedendo che il periodo di ventiquattro mesi sia ridotto a dodici mesi e che i costi per il consumatore, nel caso di recesso anticipato, siano equi e proporzionati al valore del contratto, escludendo comunque gli sconti promozionali.

L'assenza di certezza sul mantenimento del numero e sulla continuità del servizio quando vi è un trasferimento su reti diverse – c.d. *number portability* pura – può scoraggiare l'adozione di nuove tecnologie da parte dei consumatori, ma soprattutto delle imprese. In linea generale, si auspica, a questo proposito, la definizione di processi di portabilità mobile e fissa gestiti da soggetti terzi rispetto agli operatori, sulla scorta di quanto accade in altri paesi europei.

Si rileva, inoltre, la necessità di aggiornare – con riguardo in particolare alla previsione contenuta nell'art. 106 del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche – i principi che regolano il trasferimento del numero telefonico fisso garantendo la definizione di procedure di validità generale, in grado di consentire la migrazione di clienti indipendentemente dalle porzioni di rete di accesso da riutilizzare, definendo limiti temporali per il celere trasferimento del numero e l'interoperabilità tra reti all'ingrosso e tecnologie differenti.

---

<sup>30</sup> Infatti, si osserva che è prassi di mercato imporre oneri di attivazione e di fornitura di apparati ben al di sopra dei reali costi sopportati, tali oneri vengono poi scontati e/o rateizzati imponendo contestualmente ai consumatori un obbligo di permanenza contrattuale che arriva fino a 48 mesi, pena l'applicazione di corrispettivi a compensazione di tali sconti o a saldo di tali rate. Poiché tali oneri di attivazione non corrispondono ai reali costi di fornitura dei servizi di attivazione, assistenza e degli apparati necessari, tali meccanismi tariffari impediscono di fatto ai consumatori di recedere dal contratto senza spese non giustificate da costi dell'operatore.

<sup>31</sup> In particolare, con l'art. 1 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è stata per la prima volta prevista “*la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore*”. La legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito “Legge concorrenza”), che integra la disciplina sui costi di recesso inizialmente prevista dal predetto decreto, ha aggiunto un nuovo paragrafo all'art. 1, comma 3, nonché il nuovo comma 3-ter. Con la Legge concorrenza, il legislatore ha: i) confermato il principio generale secondo cui non possono essere imputate agli utenti “*spese non giustificate da costi degli operatori*” (art. 1, comma 3); ii) specificato che le spese di recesso devono essere “*commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio*”. Tuttavia, secondo la Delibera AGCOM n. 487/18/CONS, la restituzione degli sconti in caso di recesso può avvenire nel limite pari alla differenza tra la somma dei canoni che l'operatore avrebbe riscosso qualora fosse stato applicato il prezzo implicito e la somma dei canoni effettivamente riscossi dall'operatore fino al momento del recesso.



Infine, anche in ragione dei nuovi obiettivi strategici europei<sup>32</sup>, occorre fornire uno stimolo alla domanda per l'adozione delle tecnologie più avanzate, creando un sistema di erogazione dei *voucher* che sia di semplice adozione, trasparente nelle tempistiche e nelle regole di adozione, che premi gli investimenti in reti a prova di futuro. Come auspicato dall'Autorità nelle segnalazioni del 1° luglio e del 1° settembre 2020<sup>33</sup>, i piani di incentivazione della domanda – individuati nel “*Piano voucher per la connettività in banda ultralarga di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e imprese*” (fase II) pubblicato in data 31 luglio 2020 per la consultazione pubblica ai sensi del paragrafo 64 e 78, lettera b) degli Orientamenti dell'Unione europea, per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga – dovrebbero prevedere un beneficio per le sole reti in grado di raggiungere una velocità di almeno 100 Mbps, e privilegiando il sostegno alla domanda per le connessioni con tecnologia Gigabit. Tale struttura del programma di incentivi garantirebbe la non discriminazione e un adeguato incentivo allo sviluppo delle reti di telecomunicazione, nonché l'effettività della misura.

*Al fine di stimolare la domanda di connessioni a banda ultra-larga, si propone di:*

- 1. modificare l'art. 1, comma 3-ter, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, prevedendo che il periodo di ventiquattro mesi sia ridotto a dodici mesi e che i costi per il consumatore, nel caso di recesso anticipato, siano equi e proporzionati al valore del contratto, escludendo comunque la possibilità di recuperare gli sconti promozionali già fruiti dal consumatore stesso;*
- 2. aggiornare, secondo quanto previsto dall'art. 106 del CECE, i principi che governano i processi standard per la portabilità delle numerazioni sulle reti di telecomunicazione fissa, assicurando la mobilità fra fornitori, tecnologie e reti differenti, nonché la gestione terza rispetto agli operatori;*
- 3. modificare il “Piano voucher per la connettività in banda ultralarga di famiglie con ISEE fino a 50.000 euro e imprese” (fase II), messo in consultazione in data 31 luglio 2020, prevedendo un sistema di semplice applicazione, trasparente nelle tempistiche e nelle regole di adesione, limitando il beneficio all'utilizzo di reti in grado di raggiungere una velocità di almeno 100 Mbps, e privilegiando il sostegno alla domanda per le connessioni con tecnologia Gigabit.*

<sup>32</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni” (COM(2021)118).

<sup>33</sup> Cfr. **ASI683** – Criticità in merito allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultralarga, del 1° luglio 2020, in Boll. 28/2020; **ASI696** – Piano voucher per la connettività in banda ultralarga, del 1° settembre 2020, in Boll. 37/2020.